

## I TEMI: COVID-19 DL 18/2020 CURA ITALIA. AZIENDE FLOROVIVAISTICHE: LA PROROGA DEI VERSAMENTI

### 01. NOZIONE

Come noto l'espandersi dell'emergenza epidemiologica ha comportato provvedimenti straordinari, divieti, obblighi, adempimenti. Dal punto di vista legislativo il **DL 17 marzo 2020, n. 18** cosiddetto **Cura Italia** è stato il più importante a richiedere un passaggio parlamentare.

Con la fiducia nei due rami del Parlamento la maggioranza governativa ha convertito il Decreto cercando di apportare, con un unico emendamento che ha completamente riportato il precedente decreto, delle correzioni a quanto originariamente previsto.

Nella **Scheda 058**, in questa **Sezione**, avevamo riportato, alcune novità derivanti dalla **legge di conversione n. 27/2020**. Qui aggiungiamo una delle novità non riportate in quella scheda riguardante le **aziende florovivaistiche**.

### 02. L'ART. 78 COMMA 2 QUINQUESDECIES

Come noto il **comma 1 dell'art. 61** disponeva, per taluni soggetti, la sospensione de:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.



Nella stesura del DL 17/2020 erano state dimenticate le aziende florovivaistiche, la legge di conversione ha sopperito alla mancanza con l'aggiunta, all'articolo 78 del comma richiamato in rubrica disponendo:

*"I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto **sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (NDR: 17 marzo) e fino **al 15 luglio 2020**. Per le predette imprese sono sospesi **i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020**. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti **sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."*

